



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649**

Determinazione del Direttore Generale

N. 305 del 14/09/2021

Oggetto: adozione del Testo coordinato della convenzione disciplinante la collocazione dei minori in “Casa famiglia” e delle donne vittime di violenza nei servizi di accoglienza, in recepimento delle innovazioni ed integrazioni adottate dall’assemblea consortile con deliberazione n. 19 del 18/12/2020 e delle revisioni non sostanziali del testo introdotte con deliberazione del CDA n. 26 dello 09/09/2021 ai fini dello aggiornamento dei riferimenti normativi e degli aspetti della gestione tecnica ed organizzativa degli interventi contenuti nella convenzione medesima. Impegno della spesa relativa ai trasferimenti in favore dei Comuni che abbiano sostenuto gli oneri relativi alla accoglienza di minori allontanati e donne vittime di violenza a valere sugli stanziamenti del bilancio 2021/23 in corso di formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Alla stregua dell'istruttoria resa dalla responsabile della U.O. degli interventi minori, donne e responsabilità familiari attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione di regolarità espressa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 dal Direttore generale con la sottoscrizione del provvedimento.

Premesso:

Che l'articolo 5 della Legge regionale 23/10/2007 n. 11 contempla nei livelli essenziali delle prestazioni sociali le strutture residenziali a sostegno dei soggetti con fragilità sociale quali bambini, anziani e stranieri;

Che il servizio sociale professionale, nei casi decadenza dalla responsabilità genitoriale e di condotta pregiudizievole ai figli procede su disposizione della AG ad allontanare il minore collocandolo in servizio di accoglienza uniformemente abilitato.

Che ai sensi dell'art. 6 della legge 328/2000 nonché, della circolare esplicativa del Ministero degli Interni dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie locali del 19 /01/2005, l'onere economico di sostenere il ricovero di minori è nella titolarità del Comune ove risiede l'esercente la patria potestà;

Che ai sensi della Legge 27 giugno 2013 n.77 e della Legge Regionale 11/02/2011 articolo 3, comma 3 nei casi di violenza alle donne, i servizi sociali provvedono a collocare in "casa rifugio" ovvero in altra soluzione di accoglienza le vittime di maltrattamento e dei relativi figli minori per garantirne integrità, protezione e la tutela.

Considerato:

Che con provvedimento n. 101 del 14/04/2016, in attuazione degli indirizzi forniti dal CDA con deliberazione n. 4 del 28/01/2016 si è provveduto all'adozione della "Convenzione disciplinante modalità attuative degli interventi nonché rapporti giuridici ed economici tra l'ASC A1 ed i Comuni dell'ambito territoriale ed istituire il fondo relativo agli interventi erogati a beneficio dei minori in difficoltà ospitati in Casa famiglia".

Considerato altresì:

Che, per le conseguenze della emergenza epidemiologica del COVID 19, in numerose situazioni è stato necessario provvedere su disposizione della AD alla collocazione in accoglienza di minori e donne vittime di violenza che pertanto si rende indispensabile rivedere le statuizioni della richiamata convenzione, nonché estendere l'applicazione della stessa alle situazioni delle donne vittime di violenza collocate in "casa rifugio" ovvero in altra soluzione di accoglienza;

Che l'assemblea con atto n. 19 del 18/12/2020 ha deliberato di introdurre modifiche alla Convenzione disciplinante le obbligazioni reciprocamente assunte dai Comuni dell'ambito territoriale e dall' ASC A1 per gli interventi relativi alla accoglienza dei minori allontanati dal nucleo familiare estendendo, altresì, l'applicazione della disciplina prevista dalla medesima alle situazioni di donne vittime di maltrattamento e violenza collocate in "casa rifugio" ovvero, in ulteriori soluzioni di accoglienza;

Che con deliberazione del CDA n. 26 dello 09/09/2021 sono state introdotte modifiche non sostanziali del testo ai fini dell'aggiornamento dei riferimenti normativi e degli aspetti della gestione tecnica ed organizzativa degli interventi contenuti nella medesima convenzione;

Dato atto:

Che gli oneri sostenuti dai Comuni per l'accoglienza dei minori e delle donne vittime di violenza possono essere compensati con le somme della contribuzione capitaria al FUA dovute dagli stessi all'ambito territoriale;

Che la compensazioni degli oneri è ammessa fino a concorrenza delle risorse disponibili, mediante il trasferimento delle provvidenze in favore dei Comuni che abbiano sostenuto gli oneri di accoglienza, nel rispetto della presente convenzione nonché, delle

norme regolanti la competenza finanziaria potenziata di cui allo allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

Che possono accedere alle sovvenzioni previste dalla presente convenzione gli enti locali dell'ambito territoriale A 01 che abbiano uniformemente adempiuto agli oneri della contribuzione capitaria al FUA nel rispetto delle disposizioni della LR 11/2007 e della disciplina stabilita dall'articolo 8 dello Statuto consortile;

Che l'ASC eroga le sovvenzioni compensando finanziariamente gli oneri sostenuti dai Comuni per l'accoglienza dei minori e delle donne vittime di violenza con le somme della contribuzione capitaria al FUA trasferite dai Comuni;

Che gli enti locali interessati hanno l'onere di stipulare la convenzione ove gli stessi abbiano richiesto di compensare degli oneri sostenuti per l'accoglienza di minori e delle donne vittime di violenza;

Considerato infine:

Che la compensazione degli oneri sostenuti dai Comuni per la accoglienza dei minori e delle donne con le provvidenze riconosciute agli stessi ha luogo nel rispetto della convenzione nonché della disciplina della competenza finanziaria potenziata stabilita dall'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Ritenuto di adottare il testo coordinato della convenzione in recepimento delle innovazioni ed integrazioni adottate dall'assemblea consortile con deliberazione n. 19 del 18/12/2020 nonché delle revisioni non sostanziali del testo introdotte ai fini del necessario aggiornamento dei riferimenti normativi e degli aspetti relativi della gestione tecnica ed organizzativa degli interventi regolati dalla medesima.

Ritenuto di impegnare la spesa relativa ai trasferimenti erogabili ai Comuni che abbiano sostenuto gli oneri della accoglienza di minori allontanati e di donne vittime di violenza a valere sugli stanziamenti del bilancio 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021.

Visto:

La Legge regionale 23/10/2007 n. 11

L' art. 6 della legge 328/2000

La circolare esplicativa del Ministero degli Interni dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie locali del 19 /01/2005;

La deliberazione del CDA n. 4 del 28/01/2016

Il provvedimento n. 101 del 14/04/2016

La deliberazione dell'assemblea n. 19 del 18/12/2020

La deliberazione del CDA n. 26 del 9/9/2021

L' allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011

Il D.lgs. 267/2000

La legge 241/1990

Lo statuto consortile.

Determina

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale.

Di adottare il Testo coordinato della convenzione disciplinante la collocazione dei minori in "Casa famiglia" e delle donne vittime di violenza nei servizi di accoglienza in recepimento delle innovazioni ed integrazioni adottate dall'assemblea consortile con deliberazione n. 19 del 18/12/2020 e delle revisioni non sostanziali del testo introdotte ai fini dello aggiornamento dei riferimenti normativi e degli aspetti relativi alla gestione tecnica ed organizzativa degli interventi contenuti nella medesima che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

Di impegnare la spesa di Euro 159.100,00 programmata per l'erogazione delle sovvenzioni economiche ai Comuni che abbiano sostenuto oneri relativi alla accoglienza di minori allontanati e donne vittime di violenza sul capitolo 1358.06 del bilancio previsionale 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021.

Di confermare le indicazione già fornite al servizio sociale ed alla UO del servizio minori e responsabilità familiari per l'adozione di ogni necessario intervento a tutela dei minori attuando ove le situazioni lo consentano soluzioni alternative alla collocazione degli stessi in struttura protetta, quali adozione e/o affido familiare.

Di stabilire che gli enti interessati abbiano l'onere di stipulare la convenzione ove, gli stessi espressamente richiedano compensare gli oneri di collocazione dei minori allontanati e delle donne vittime di violenza.

Di stabilire che la compensazione degli oneri sostenuti dai Comuni per l'accoglienza dei beneficiari possa essere concessa fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della convenzione adottata con presente provvedimento nonché, della disciplina della competenza finanziaria potenziata regolata dall' allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Di rendere atto che il provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni relative alla competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Di attestare la compatibilità monetaria della spesa indicata dal presente provvedimento.

Di stabilire che il presente provvedimento comportando impegno della spesa divenga esecutivo previo parere di regolarità contabile e finanziaria reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Di comunicare nel rispetto dell'articolo 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile unico del procedimento è il Direttore generale dell'ente.

Di rendere noto ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, che non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento;

Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71;

Di pubblicare il presente provvedimento in Albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la loro competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino li 14/09/2021

Il Funzionario che Espresso il
parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti capitoli:

Ariano Irpino, li 14/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 14/09/2021

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

